

COMM. TRIB. PROVINCIALE VARESE - 13/03/2012

IN FATTO

Il signor Ca. Vi., nato a Luino (VA) il Omissis residente in Mesenzana (VA) Via Ramelli N° 26, (C.F. Omissis) rappresentato e difeso dal Rag. Fa. Le., giusta procura, elettivamente domiciliato nel suo studio in Luino (VA) Via Nazario Sauro N°8 propone ricorso contro l'Agenzia delle Entrate di Varese in opposizione all'avviso di accertamento dell'Ufficio delle Entrate di Varese N° Omissis per l'anno 2005, notificato il 24/06/2010.

Con il predetto accertamento è stato rettificato il reddito dichiarato per l'anno 2005 di € 0,00. (zero euro) in un reddito di € 28.650,15 (ventottomilaseicentocinquanta/15).

Dopo una illustrazione della fase del contraddittorio intervenuto tra parte ricorrente e Ufficio impositore, il ricorrente illustra i fatti nel loro succedersi. Il Signor Ca. Vi. è stato segnalato nella lista selettiva "criterio T" - Incrementi Patrimoniali - relativa a soggetti che nell'anno d'imposta 2004 e successivi hanno manifestato incrementi patrimoniali. In data 04/06/2010 gli è stato pertanto notificato il questionario N. Omissis finalizzato ad ottenere chiarimenti relativi al possesso di beni mobili e immobili rappresentativi di eventuali indizi di capacità contributiva.

In data 15/06/2010 il questionario veniva restituito all'ufficio debitamente compilato. In data 24/06/2010 l'ufficio notificava gli avvisi di accertamento in oggetto, con cui rettificava ai sensi dell'art. 38 commi 4,5 e 7 D.P.R. 600/73 il reddito complessivo netto imponibile ai fini Irpef per gli anni 2005 e 2006. In particolare per il periodo «imposta 2005, anno in cui la parte non aveva presentato la dichiarazione dei redditi, veniva accertato un reddito di € 28.650,00, mentre per l'anno 2006 veniva accertato un reddito di € 29.757.17 contro uno dichiarato di € 8.553,00. In data 17/09/2010, la parte presentava istanza di accertamento con adesione per l'anno 2005, prot. 2010/177643 e per l'anno 2006, prot. 2010/177648. In data 13/10/2010 si instaurava il contraddittorio con la parte, la quale chiedeva l'annullamento totale degli avvisi di accertamento sopra citati e produceva documentazione a sostegno di quanto richiesto. In tale data si allegavano copia cud 2006; estratto conto previdenziale Inps anni 1988 - 2008; copia cud 2006 del coniuge, Sig.ra So. An.; copia bonifico effettuato sul c/c intestato alla parte; estratto dell'atto di compravendita stipulato nel 2007; copia versamento di € 40.000,00 del 23/11/2006 ricevuto a seguito della compravendita dell'abitazione principale. Seguivano i contraddittori del 16/11/2010, del 14/12/2010 e del 20/12/2010. Nell'ultimo dei contraddittori, nel relativo processo verbale prot. N. 250449/10 l'ufficio, per l'anno 2005, avendo proceduto alla rideterminazione del reddito dei coniugi CA., faceva presente alla parte di essere disposto ad un abbattimento del reddito accertato per ciascuno degli anni e precisamente:

- per l'anno 2005 da € 28.650,00 a € 13.349,11;
- per l'anno 2006 da € 29.757.17 a € 18.363,64.

La parte non accettava la proposta dell'ufficio e di conseguenza il procedimento di accertamento con adesione si chiudeva con esito negativo.

La parte ricorrente sostiene che le argomentazioni sviluppate dall'Agenzia Fiscale a sostegno della pretesa Erariale si palesano del tutto apodittiche e stereotipate oltre che del tutto contraddittorie rispetto alla effettiva realtà dei fatti ampiamente documentati e dimostrati dal ricorrente nel corso dei contraddittori.

A ribadire la regolarità della propria posizione il ricorrente espone quanto segue:

Nell'anno 2005 e fino al 18/07 (data del licenziamento) il ricorrente era lavoratore dipendente, fin dall'anno 1994, della Cit Viaggi SPA, ora commissariata. Detta azienda non ha corrisposto regolarmente gli emolumenti salariali dovutigli, che avrebbero dovuto essere di €16.682,00, come si evince dal modello CUD 2006 depositato in atti, a fronte degli anni precedenti in cui percepiva uno stipendio annuo mediamente superiore ad € 29.000,00.

La parte ricorrente dimostra che la coniuge So. An., nell'anno in contestazione, ha percepito un reddito di € 24.264,00 ed ha, pertanto, contribuito al mantenimento della famiglia, che, sino all'anno precedente, disponeva di un'ottima redditività, pari ad € 53.000,00 così come negli anni precedenti.

Per far fronte al mancato pagamento degli stipendi la famiglia Calderoni ha riscattato anticipatamente una polizza vita di € 5.626,29.

La capacità reddituale della famiglia Ca., così come dimostrato dalla parte attrice, per l'anno 2005 è stata in totale di € 46.572,00 così discriminata: per € 16.682,00 corrisposti da C.I.T. a Calderoni; per €24.264,00 quale reddito del coniuge ed €5.626,00 quale riscatto anticipato della polizza vita.

In riferimento all'incremento patrimoniale citato dall'Agenzia delle Entrate, nelle motivazioni dell'accertamento, il ricorrente specifica che proprio a seguito della perdita del posto di lavoro in data 14/11/2006 ha incassato la somma di € 40.000,00 a titolo di caparra confirmatoria per la vendita della propria abitazione principale, che si è perfezionata il 17/05/2007 per un totale di €355.000,00.

A fronte di detta vendita, non essendo trascorsi 5 anni dalla data di acquisto, al fine di non dover corrispondere allo Stato, le imposte per decadimento dei benefici per l'acquisto della prima casa, il ricorrente ha provveduto al riacquisto di altro immobile in data 27/07/2007 al prezzo di € 302.000,00, creando così un decremento patrimoniale e non un incremento, come asserito dall'Agenzia delle Entrate di Varese.

Si contestano, pertanto da parte ricorrente, le conclusioni sviluppate dall'ufficio in funzione soprattutto dell'epilogo dei fatti, che, supportati dalla documentazione esibita e a parere della parte ricorrente, non lasciano presupporre alcuna evasione fiscale da parte della stessa. La parte ricorrente lamenta che l'Agenzia delle Entrate, nell'esaminare la documentazione non ha tenuto conto dei fatti nel loro reale evolversi e che nonostante tutta la documentazione esibita e dopo i molteplici contraddittori avvenuti successivamente all'accertamento, ha applicato gli studi di settore, rettificando per conseguenza il reddito in € 28.650,00. Sotto il profilo della legittimità, la pretesa erariale si manifesta ulteriormente infondata e delegittimata alla luce non solo di un costante orientamento giurisprudenziale. In sostanza, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito, che se il contraddittorio viene attivato, e ufficio e contribuente non trovano l'accordo nel corso dello stesso, quando poi viene emesso l'atto di accertamento, quest'ultimo deve contenere le ragioni per cui l'ufficio non ha accettato le tesi del contribuente, espone nel contraddittorio.

Altrimenti l'atto impositivo è nullo per difetto di motivazione.

Tanto premesso la parte attrice arriva alla conclusione che l'accertamento in oggetto è fondato esclusivamente su risultati di elaborazioni statistiche - matematiche, che prescindono totalmente dall'effettiva capacità contributiva del soggetto accertato e non possono costituire di per sé presunzioni gravi, precise e concordanti, così come richieste dall'art. 2729 del c.c. e, come tale, è nullo per non aver prima instaurato il contraddittorio con il contribuente.

Per tutto quanto sopra esposto, il ricorrente chiede di:

a) Accogliere totalmente il ricorso e per l'effetto annullare l'avviso emesso dall'Agenzia delle Entrate di Varese notificato il 24/06/2010 citato in oggetto impugnato per carenza di motivazione;

b) nel merito annullare il provvedimento perché illegittimo e privo di alcun riscontro oggettivo.

Condannare l'Ente convenuto al pagamento di spese e competenze come da parcella prodotta.

La Direzione Provinciale di Varese, si costituisce nel giudizio prima indicato evidenziando alcune considerazioni formulate dalla parte ricorrente

a) nel merito la mancata considerazione di alcune circostanze, quali reddito conseguito dalla moglie, il riscatto di una polizza, una somma percepita a titolo di caparra dalla vendita dell'appartamento e altri ancora, che a suo dire porterebbero ad un azzeramento della pretesa erariale;

b) in diritto la nullità dell'avviso per carenza di motivazione.

Per quanto riguarda il punto a in sede di esame dei ricorsi l'Ufficio, appurato che in sede di accertamento non si è effettivamente tenuto conto di alcune delle circostanze evidenziate dal ricorrente, ha provveduto all'annullamento parziale dei due avvisi di accertamento.

Più precisamente gli elementi sulla base dei quali ha provveduto alla rideterminazione dei redditi accertati sono:

ANNO 2005 (oggetto del presente ricorso)

- reddito della moglie,
- riscatto della polizza assicurativa
- reddito percepito di € 1.670,20 come risulta da CUD 2006;

ANNO 2006

- reddito della moglie
- acconto percepito come caparra confirmatoria per la vendita della casa, che essendo stato riscosso nel novembre 2006 è stato considerato per l'importo di 2/12.

In conseguenza l'ufficio ha proceduto rideterminando in capo alla stessa il reddito sintetico per ciascuno degli anni, e ha imputato al marito la differenza tra reddito percepito dalla coniuge e reddito sintetico determinato in base agli "indici rilevatori" facenti capo alla stessa. Per l'anno 2005, pertanto, al ricorrente l'Ufficio ha rideterminato il reddito sintetico del ricorrente in € 13.348,96

Passando poi all'esame della questione connessa con la nullità dell'avviso per carenza di motivazione invocata dalla parte ricorrente la quale sostiene che l'avviso di accertamento è nullo per carenza di motivazione in quanto si fonda su risultati di elaborazioni statistiche - matematiche e non si è instaurato prima il contraddittorio con il contribuente la parte convenuta contesta tale motivo.

IN DIRITTO

La Commissione in merito alle doglianze esposte nel ricorso dalla parte ricorrente osserva:

1) per quanto riguarda la carenza di motivazione osserva che dall'esame dell'atto risulta che sugli avvisi impugnati è stato indicato il numero di questionario notificato. Inoltre l'Ufficio ha affermato di aver effettuato un controllo della documentazione esibita e, rendendo edotto il contribuente dei dati utilizzati per l'accertamento sintetico ha illustrato dettagliatamente e compiutamente l'iter logico giuridico che sottintende alla pretesa tributaria. L'eccezione di omessa motivazione è quindi del tutto infondata. In merito alla illegittimità dell'avviso in quanto basato esclusivamente sugli indici e sui coefficienti di cui al D.M. 10 settembre 1992 si osserva che sul lamentato uso dello strumento del redditometro ai fini dell'accertamento di un maggior reddito si è già espressa ripetutamente e con orientamento sostanzialmente univoco la Suprema Corte da ultimo sent. n. 10491 del 23/04/08, n. 16472/2008, N. 3316 dell'11 febbraio 2009 e la recentissima sentenza n. 2726 del 04/02/2011, in calce allegata) affermando che la disponibilità di beni previsti dalla norma costituisce una presunzione di "capacità contributiva" da qualificare "legale", ai sensi dell'articolo 2728 del codice civile, e che il giudice tributario, una volta accertata l'effettività fattuale degli specifici "elementi indicatori di capacità contributiva" esposti dall'ufficio, non ha il potere di togliere a tali "elementi" il valore presuntivo che il legislatore ha connesso alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile o perché già sottoposta a imposta o perché esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni indicati dalla norma. La Corte di Cassazione con la sentenza n.10491 del 23/04/08 ha stabilito che «La determinazione del reddito effettuata sulla base dell'applicazione del cosiddetto "redditometro" dispensa l'Amministrazione Finanziaria da qualunque ulteriore prova rispetto ai fatti - indici di maggiore capacità contributiva - individuati dal redditometro stesso e posti a base della pretesa tributaria fatta valere, e pone a carico del contribuente l'onere di dimostrare che il reddito presunto sulla base del redditometro non esista o esista in misura inferiore».

Per quanto riguarda invece la mancata considerazione di alcune circostanze, quali il reddito conseguito dalla moglie, il riscatto di una polizza, una somma percepita a titolo di caparra dalla vendita dell'appartamento e altri ancora, che a suo dire porterebbero ad un azzeramento della pretesa erariale la Commissione deve rilevare come l'Ufficio abbia emesso un accertamento fondato esclusivamente su risultati di elaborazioni statistiche - matematiche, che prescindono totalmente dall'effettiva capacità contributiva del soggetto accertato e non possono costituire di per sé presunzioni gravi, precise e concordanti, così come richieste dall'art. 2729 del c.c. e, come tale, è nullo per non aver prima instaurato il contraddittorio con il contribuente. Del resto la parte attrice ha dimostrato in maniera chiara la reale situazione patrimoniale.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e compensa le spese.